



Associazione AMICI DELL'ARTE DI SPILAMBERTO
Via San Adriano n. 29 – Spilamberto

Spilamberto, 26 febbraio 2021

Verbale assemblea straordinaria Associazione Amici dell'Arte di Spilamberto

Il giorno 26 novembre 2021 alle ore 18.00 si sono riuniti in assemblea straordinaria, i soci dell'associazione Amici dell'arte di Spilamberto in modalità a distanza (videoconferenza) data la situazione pandemica in atto, per discutere il seguente ordine del giorno:

- approvazione adeguamento statuto associazione a seguito nuova riforma del terzo settore
- varie ed eventuali.

Constatato dal Presidente che l'assemblea è stata regolarmente convocata tramite comunicazione scritta in modalità telematica (posta elettronica), si procede alla verifica dei presenti e dei soci che hanno inviato delega:

risultano n. 7 soci presenti e n. 14 soci che hanno inviato delega scritta (13 a favore segretaria e 1 a favore socio Enzo Venturilli) su un totale di 21 soci iscritti (vedi in allegato lista dei soci) Il presidente dichiara che l'assemblea è regolarmente costituita e si è resa necessaria per l'approvazione dello statuto adeguato a seguito della riforma normativa come da ordine del giorno della convocazione.

Il segretario procede quindi, alla lettura dello statuto adeguato in base alla nuova normativa in vigore (Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105 "Codice del Terzo Settore", articolo per articolo, comprendente n.15 articoli.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'assemblea è chiamata alla discussione, dato che non si sono rilevate necessità di modifica del testo si è provveduto alla votazione palese del testo integrale.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente e il segretario provvedono alla sottoscrizione dell'atto ed informano che si occuperanno di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione dello statuto. Non essendoci altro da discutere il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 19.45

previa stesura e approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

Elisabetta

IL SEGRETARIO

Roberta Caracciolo

ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ARTE

VIA S. ADRIANO 29

SPILAMBERTO

LISTA SOCI

- Cio Loretta (presidente)
- Cavani Paola (segretaria)
- Bertacchi Carmen
- Meliconi Patrizia
- Menabue Renzo
- Venturilli Enzo
- Bazzani Massimo
- Costanzini Margherita
- Savigni Giorgio
- Muzzioi Maurizio
- Mescoli Lucia
- Belletti William
- Bertacchini Novella
- Fantini Maria
- Bolelli Lella
- Vecchi Maria Cristina
- Sirotti Roberta
- Marco Fornaciari
- Janine Rossier
- Laura Ruggeri
- Mara Boni



STATUTO

dell'Associazione di Promozione Sociale "AMICI DELL'ARTE-APS"

•

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

•

- E' costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n.106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, d'ora in avanti "Codice del Terzo Settore", una Associazione di Promozione sociale denominata: "AMICI DELL'ARTE-APS", con sede in SPILAMBERTO
- L'Assemblea ed il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dall'associazione.

Il Patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria

E' data facoltà al Consiglio direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'assemblea di soci.

L'associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

L'assemblea ed il consiglio direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'associazione.

La durata dell'Associazione è illimitata

Art. 2 - Scopi e attività

•

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 del Codice del Terzo settore l'Associazione svolge attività d'interesse generale nel settore indicato alla lettera i) finalizzate all'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di



promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al suddetto art. 5 D.lgs 117/2017.

In particolare l'associazione ha le seguenti finalità e scopi: promuovere la conoscenza dell'arte e favorirne il suo manifestarsi.

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si attiverà mediante:

- Istituzione e gestione di un luogo di incontro aperto a tutti gli associati con il fine di promuovere la conoscenza dell'arte e favorirne il manifestarsi;
- Allestimento mostre d'arte ed effettuare scambi di mostre con Associazioni affini di altre città e con singoli artisti;
- Organizzazione visite presso studi di pittori, scultori, fotografi ed artisti in genere;
- Organizzazione mostre commemorative di artisti spilambertesi e di altre città
- Creazione e promozione manifestazioni e premi
- Organizzazione corsi di pittura, grafica, scultura e fotografia;
- Organizzazione convegni, lezioni, visite a gallerie e musei e promuovere qualsiasi altra attività non in contrasto con i fini dell'associazione.
- Stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività.
- Collaborazione con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purché queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali
- Raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi
- Svolgimento delle attività consentite dall'ordinamento utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziarne le attività.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio Direttivo.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa.

La qualifica di volontario e incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.



Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazione e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale, agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi, pesche, vendita manufatti e prodotti tipici);

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'Assemblea dei soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Il bilancio è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nel bilancio viene adeguatamente documentata a cura del Consiglio Direttivo la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'associazione ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore.



Art. 4 – Soci

- Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono membri dell'associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o enti del terzo settore che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione e ad osservare il presente statuto.

Gli Enti partecipano attraverso il loro legale rappresentante o un socio espressamente delegato.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'Ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

L'associazione non dispone di limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Possono essere soci dell'associazione le persone fisiche ed enti del-terzo settore che si riconoscono negli scopi perseguiti dall'Associazione e vogliano concorrere al perseguimento degli stessi.

L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statutarie.

Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni devono essere motivate e comunicata in forma scritta e sono impugnabili di fronte all'assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa (con contestuale rilascio della tessera associativa).

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione, per decesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo per:

- mancato versamento della quota associativa per due anni dal sollecito
- comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione
- persistenti violazioni degli obblighi statuiti

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo l'accolta di replica.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli



organi associativi;

- a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione
- a versare la quota associativa di cui al presente articolo
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari, secondo gli indirizzi degli organi direttivi

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione
- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto
- ad accedere alle cariche associative
- prendere visione dei libri sociali, con possibilità di prenderne copia previa richiesta scritta

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'associazione.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- l'organo di controllo

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta il rimborso delle spese sostenute a causa del loro incarico.

Art. 8 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Ogni associato ha diritto ad un voto

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.



Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 7 giorni prima della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione. È ammessa la possibilità che le adunanze dell'assemblea si tengano per teleconferenza o videokonferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I soci potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la video conferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

È consentito anche il voto elettronico o per corrispondenza.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
- delibera sull'esclusione dei soci dall'associazione e sul rigetto delle domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza
- delibera su tutto quanto viene ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal vice presidente, o in assenza di entrambi, da un membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi, anche in via



telematica, almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima ed eventuale seconda convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti. Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida con la presenza di un terzo degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 11 eletti dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi o tra le persone indicate Dai soci enti. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario e delibera su:

- Le proposte di modifica dello statuto;
- Programmazione delle attività
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto annuale da sottoporre all'assemblea dei soci per



- l'approvazione;
- l'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;
- i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
- tutti gli atti che comportino variazioni al patrimonio;
- la misura della quota associativa e le modalità di versamento della stessa;
- tutte le questioni che non siano riservate alle competenze di altri organi.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, sette giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Comitato è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Gli incontri del consiglio direttivo potranno svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri del direttivo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo di regola è convocato ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui il Comitato Direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo



Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito al presidente, ed eventualmente ad altri membri del Consiglio Direttivo è generale.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 11 – Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art 12 Revisione legale dei conti

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 13 Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 14 Rinvio e clausola di mediazione



Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice del Terzo Settore e ad altre norme di legge vigenti in materia di terzo settore e associazionismo.

I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti a trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.

Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

Art. 15 - Registrazione ed esenzione da imposta di bollo

Il presente statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore. È soggetto a tassa di registro in misura fissa.

Si considera inoltre esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del Codice del Terzo Settore in caso di modifiche necessarie da adeguamento normativo.

Data e luogo
Firma presidente
Firma segretario

5 PIAZZA MBERTO II 25/02/2024

IL SEGRETARIO Piera Cavallari	IL PRESIDENTE Claudio Bonetta
----------------------------------	----------------------------------

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPMO UT MODENA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 2151
ATTO PRIVATO
SERIE 3
REGISTRATO IL 31/03/2021
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3002151

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 94111850361
AMICI DELL'ARTE SPILAMBERTO - AP
ID. TELEMATICO: TGU2IL002151000UC

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ATT,ATTO
N.ORD. COD. AISC.
1 - 94111850361

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. PROG. DESCRIZIONE
1 001 - 8000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

VALORE DICHIARATO :
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1
0,00